

Presidente, legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni in favore di [REDACTED] che si quantificano in Euro 3.050,01 - o in quella maggiore o minore somma che dovesse venire accertata in corso di causa e da determinarsi, alla occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi secondo il criterio impartito dalle SS.UU della Suprema Corte con la nota pronuncia del 17/12/1995, pur sempre entro i limiti di competenza per valore del G.d.P. adito.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avvocato Claudio Calvello quale procuratore antistatario, nonché con sentenza munita della clausola della provvisoria esecuzione".

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- Rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti della concludente Regione Veneto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Cod. Civ.

Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A. di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."

FATTO E DIRITTO

La domanda attorea è risultata provata.

Con atto di citazione dd. 30 marzo 2016, l'attrice signora [REDACTED], espone che in data 23 settembre 2015 alle ore 00,30 circa, l'autovettura di sua proprietà - [REDACTED] targata [REDACTED] - condotta nell'occasione dal sig. [REDACTED], si trovava a percorrere la via San Daniele in località Abano Terme (PD), allorquando un gruppo di cinghiali improvvisamente attraversava la sede stradale, impattando con la vettura attorea. L'impatto provocava danni materiali alla vettura della signora [REDACTED], come documentato fotograficamente (docc. 2 e 3), e del sinistro veniva redatta dichiarazione testimoniale scritta allegata in atti (doc. 4) resa dal sig. [REDACTED] che al momento

dell'impatto seguiva la vettura attorea con il proprio scooter. Il giorno seguente il sig. ██████████ contattava la Polizia Municipale di Abano Terme ed in quella occasione veniva informato dal Comandante, ██████████ che le carcasse di due cinghiali erano state ritrovate nei luoghi descritti e rimosse dall'autorità, come documentato dalla Annotazione di Servizio redatta dagli Agenti in data 25 settembre 2015 (doc. 6). L'odierno difensore dell'attrice in data 30 settembre 2015 inviava lettere di intervento mediante raccomandata A/R ricevuta dalla Regione Veneto (quale Ente responsabile della gestione della fauna selvatica) (doc. 7), nonché a mezzo PEC alla Provincia di Padova (doc. 8), all'Ente parco Regionale dei Colli Euganei (doc. 9) ed al Comune di Abano Terme (PD) (doc. 10). Facevano seguito i contatti con la società I.G.S. SRL (incaricata della gestione e liquidazione del sinistro), in persona del Perito Fiduciario della medesima (doc. 11) ed ancora l'invito alla Negoziazione Assistita a mezzo raccomandata inviata alla Regione Veneto e a mezzo Pec alla società IGS srl (doc. 13), con invio di documentazione integrativa (doc. 14).

Nell'odierno giudizio l'attrice chiede l'integrale risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà in conseguenza dell'urto, quantificati in Euro 3.050,01 – di cui Euro 2.300,01 per le riparazioni, giusta ricevuta fiscale n. 69840/15 ██████████ (doc. 15) – Euro 250,00 per fermo tecnico (5 giorni x 50,00 Euro) – Euro 500,00 per spese legali stragiudiziali (doc. 16) per il totale già indicato pari a 3.050,01.

In diritto, parte attrice ribadisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e per l'effetto spetta alla Regione Veneto emanare le norme relative alla gestione e tutela delle specie presenti – ivi compresi i cinghiali : in adesione a ciò, la Legge Regionale Veneto n. 6 del 23 aprile 2013, intitolata "Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica", prevede che la Giunta Regionale sia autorizzata a stipulare polizze assicurative al fine di risarcire i danni causati dalla fauna selvatica a persone e veicoli ; conclude affermando che la Regione Veneto deve considerarsi a pieno titolo legittimata passiva nell'odierno giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta dd. 10 luglio 2016, la REGIONE VENETO contesta che la fattispecie dedotta sia riconducibile all'art. 2052 c.c., ma semmai all'art. 2043 c.c. e per l'effetto all'attrice spetterebbe di assolvere

interamente all'onere della prova, cioè la prova della sussistenza del fatto doloso o colposo, del danno e del rapporto causale tra fatto ed evento dannoso. Nel merito, deduce l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto sul luogo del sinistro erano installati e visibili i cartelli relativi al pericolo di attraversamento animali, rendendosi del resto impossibile per l'Ente regionale, data l'estensione dei terreni, l'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della fauna selvatica, con conseguente esclusione dalla responsabilità per gli eventi lesivi da essa causati. Contesta infine il "quantum debeatur" sia sotto il profilo dell'entità del risarcimento richiesto, valutato eccessivo, sia per quanto attiene il cumulo di interessi e rivalutazione richiesti dall'attrice.

Concessi termini per memorie autorizzate, ed espletate all'udienza del 20 settembre 2016 le prove testimoniali ammesse, il Giudice di Pace dichiara la causa matura per la decisione, con termine intermedio per il deposito di note conclusive e all'udienza del 10 novembre 2016, terminate le incombenze di rito, trattiene la causa a sentenza.

In ordine ai motivi di accoglimento, il Giudice osserva:

Dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso in modo incontestabile che l'attrice ha comprovato la fondatezza della sua domanda, sia con riferimento alle modalità di accadimento dell'evento dannoso, che relativamente all'entità del danno subito, come pure in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'impatto con la fauna selvatica (gruppo di cinghiali in ora notturna), ed i consistenti danni riportati dal veicolo di sua proprietà - [REDACTED] - targato [REDACTED].

La prova testimoniale resa all'udienza del 20 settembre 2016 dal teste sig. [REDACTED] presente al momento dell'incidente, ha comprovato che in data 23 settembre 2015, alle ore 00,30 circa, il veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] condotto nell'occorso dal sig. [REDACTED] mentre percorreva la via San Daniele il località Abano Terme (PD), si arrestava bruscamente in mezzo alla carreggiata a seguito dell'impatto con un gruppo di cinghiali, fuoriusciti improvvisamente dalla vegetazione, che avevano attraversato repentinamente ed in fila la sede stradale, impedendo in tal modo al conducente di porre in essere manovre efficaci ad evitare l'impatto con gli animali. Il teste ha precisato in udienza (così come riportato anche nelle Annotazioni di servizio effettuate nel prosieguo dagli Agenti della Polizia Municipale), che la strada

percorsa era totalmente al buio, in quanto non irradiata da illuminazione stradale e precisa che, fermatosi subito dopo l'urto, aveva potuto constatare che la vettura non riusciva più a procedere nella marcia e presentava danni evidenti nella parte frontale anteriore.

Il teste [redacted], contitolare della Carrozzeria [redacted] presso la quale era stato ricoverato il veicolo incidentato, sentito all'udienza del 20 settembre 2016, ha dichiarato che la [redacted] targata [redacted] aveva riportato danni alla carrozzeria e necessitava delle riparazioni dettagliate nella fattura n. 608 del 22.10.2015 (doc. 15 di parte attrice), da lui confermate in qualità di riparatore del veicolo, con necessità di fermo tecnico proseguito per giorni cinque. Ad ulteriore riprova dei danni subiti dal veicolo, anche gli Agenti della P.M. [redacted] e [redacted], sentiti all'udienza del 20 settembre 2016, hanno fatto espresso riferimento ad alcuni resti del veicolo rinvenuti sulla carreggiata qualche ora dopo l'impatto, dichiarando: "A lato strada nei pressi di uno dei due cinghiali, vi erano dei resti presunti di un paraurti di colore nero", che invero corrispondono alle fotografie in atti della vettura incidentata, mancante del paraurti anteriore.

Ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta quindi pienamente assolto l'onere probatorio a carico dell'attrice, sulla invocata esclusione di responsabilità nell'impatto in ora notturna con il gruppo di cinghiali, che aveva reso impossibile l'adozione di manovre di salvezza da parte del conducente, idonee ad evitare l'urto.

Per l'effetto va ricondotto nell'alveo della responsabilità dell'Ente Regionale preposto a fronteggiare tali eventi, mediante la costituzione del "Fondo per i danni da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica", l'obbligo di tenere indenne l'attrice dai danni materiali ad essa provocati dalla fauna vagante, che non può essere escluso dalla sia pur presente apposizione di un cartello di segnalazione di pericolo esistente sul tratto stradale a circa 700 metri dal luogo del sinistro, data anche l'assenza totale di illuminazione stradale, che invero avrebbe consentito al conducente un tempestivo avvistamento, reso invece impossibile nelle circostanze descritte.

La Regione Veneto non ha quindi provato che l'incidente sarebbe stato evitabile mediante la tenuta di una diversa condotta da parte dell'attrice e pertanto va posto a carico della convenuta l'obbligo di risarcire il danno ad essa prodotto dalla insufficiente/omessa gestione della fauna selvatica,

nonostante l'allarme sociale sussistente per altri analoghi episodi.

Va quindi interamente risarcito dalla convenuta Regione Veneto il danno materiale di cui l'attrice chiede il ristoro, di cui Euro 2.300,00 per le riparazioni, giusta ricevuta fiscale n. 69840/15 [REDACTED] (doc. 15) pienamente confermata dal teste [REDACTED] e non specificamente contestata nei contenuti e nei dettagliati importi dalla convenuta ; Euro 250,00 per fermo tecnico (5 giorni x 50,00 Euro) dovuto a pieno titolo quale ristoro dell'intervenuto mancato utilizzo del veicolo durante le riparazioni ; Euro 500,00 per spese legali stragiudiziali (doc. 16), importo anch'esso interamente dovuto sulla scorta della necessitata e conseguente azione legale, per un totale complessivo pari ad Euro 3.050,00, oltre alla rivalutazione monetaria di tale somma, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT Nazionali dalla data del sinistro (23.09.2015) alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della convenuta Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e liquidate come in dispositivo. Sentenza immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,


- 1) Accerta che alcuna responsabilità del sinistro di cui è causa va posta a carico dell'attrice e per l'effetto ne accoglie la domanda.
- 1) Condanna la convenuta REGIONE VENETO in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attrice signora [REDACTED] la capital somma di Euro 3.050,00, oltre alla rivalutazione monetaria di detta somma sulla base degli indici ISTAT Nazionali dalla data del sinistro (23.09.2015) alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- 2) Condanna la convenuta REGIONE VENETO in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attrice le spese legali, quantificate in Euro 1.200,00 per compensi, Euro 127,58 per spese esenti ed Euro 4,00 per spese imponibili - oltre spese generali IVA e CNAP se dovute, a favore dell'avv. Claudio Calvello quale procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva ex lege.

Padova, 10 novembre 2016.

Il Giudice di Pace
dott.ssa Marina CARETTA

Caretta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 NOV 2016



IL CANCELLIERE
(Andrea Luise)

[Handwritten signature]

